

Messaggio

numero

6086

data

25 giugno 2008

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 17 settembre 2007 presentata da Moreno Colombo e cofirmatari “Soppressione del certificato di buona condotta”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

avvalendoci della facoltà concessaci dall'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002, prendiamo qui posizione in merito alla mozione 17 settembre 2007 dei deputati M. Colombo e cofirmatari in tema di certificato di buona condotta.

Come verrà meglio illustrato ai punti seguenti, per un quadro più preciso della situazione il Consiglio di Stato ha già promosso, come auspicato tra l'altro dall'atto parlamentare, una consultazione presso i servizi dell'Amministrazione cantonale atta a verificare l'utilità del certificato di buona condotta.

1. INTENDIMENTI ALLA BASE DELLA MOZIONE

Prendendo spunto dalle difficoltà dei Municipi nel rilasciare attestati di buona condotta veramente attendibili, i mozionanti chiedono al Consiglio di Stato di avviare “tra i Comuni e i vari servizi cantonali coinvolti una consultazione atta ad appurare la casistica”.

Essi lo invitano parimenti a proporre la definitiva abrogazione del certificato.

Buona parte dei Comuni, con procedure diverse l'uno dall'altro, si limiterebbero infatti a rilasciare i certificati senza puntuali verifiche, cioè sulla base di informazioni raccolte oralmente all'interno delle amministrazioni.

Generalmente la presentazione del certificato è poi abbinata alla simultanea presentazione dell'estratto del casellario giudiziale, dal quale sono deducibili informazioni di rilievo riguardanti anche avvenimenti capitati nei Comuni.

2. PROBLEMATICHE, BASI LEGALI, CONSULTAZIONE FRA I SERVIZI

E' vero che il rilascio del certificato di buona condotta crea talvolta qualche difficoltà ai Municipi, difficoltà invero non insormontabili. I motivi sono in sostanza quelli accennati nella mozione. Vi sono inoltre i casi in cui per il comportamento non propriamente irreprensibile del richiedente, gli Esecutivi hanno difficoltà di formulazione del testo; in queste occasioni ci si chiede infatti quali comportamenti porre “al di fuori” del limite della “buona condotta”: si tratta di un concetto che segue per certi versi l'evoluzione dei tempi e può essere condizionato da valutazioni molto soggettive. Infine vi possono poi essere ragioni legate alla verificabilità dei dati in possesso dei Municipi.

Come accennato nella risposta della Sezione Enti locali allegata alla vostra mozione, il certificato di buona condotta non è regolato in una specifica legge, in particolare nella LOC. Quest'ultima prevede piuttosto all'art. 110 cpv. 1 lit. i LOC unicamente la generica competenza municipale a rilasciare *i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti*. La LOC non menziona quindi i certificati di buona condotta, né si addentra nei relativi contenuti.

Il certificato di buona condotta è segnatamente menzionato o richiesto in procedure previste dalle seguenti normative:

- Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti - art. 8
- Legge della scuola - art. 82 e 86
- R di applicazione della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto - art. 1
- R sul prestito a pegno - art. 3
- R di applicazione della L sui cinematografi - art. 8
- R di applicazione della L 8 novembre 1976 sulle attività private di investigazione e sorveglianza - art. 6
- R conc. l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta - art. 4 e 5
- R della LC d'applicazione alla LF 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 - art. 10
- R della L sull'esercizio delle professioni di fiduciario - 19 dicembre 1984 - art. 1
- R sull'avvocatura - art. 18.

Potrebbero inoltre indirettamente presupporre la presentazione di un certificato l'applicazione di disposti di questi atti:

- Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 - art. 18
- Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 - art. 19
- Regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 - art. 14
- Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari del 31 marzo 1987 - art. 6.

Dai dati risultanti da una consultazione interna ai servizi cantonali, nei vari settori confrontati con leggi o regolamenti citati che prevedono il certificato di buona condotta, non sono in genere emersi impedimenti di rilievo all'abrogazione di questo documento. Altri attestati (vedi estratto casellario giudiziale, estratto UEF, autocertificazione) sembrano infatti integrare informazioni utili e significative sul comportamento e sulla situazione delle persone, rispettivamente i dati necessari vengono raccolti attraverso specifiche indagini.

Per quel che attiene al Regolamento di applicazione della L sui cinematografi, è già in previsione la sua sostituzione a seguito della nuova legge; nel nuovo regolamento non si chiederà più il certificato di buona condotta. Infine per quanto concerne il Regolamento della Legge per le famiglie, l'adeguamento del relativo art. 14 verrà già inserito nella revisione in corso.

Qualche rilievo viene per contro evidenziato dalla Sezione della circolazione per quanto concerne il Regolamento della LC d'applicazione alla LF 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 (art. 10); il certificato sarebbe infatti utile per la verifica della presenza di determinati requisiti per certe categorie professionali.

3. CONCLUSIONI

Anche alla luce dei riscontri emersi dalla consultazione interna, si può essere concordi sul fatto che il certificato di buona condotta spesso non riveste importanza essenziale per inquadrare il comportamento o la situazione di una persona.

Altri atti, nei vari ambiti, sembrano essere altrettanto se non più significativi.

Il Governo ritiene pertanto opportuno avviare una procedura di modifica di leggi o regolamenti tendenti ad abolire il certificato di buona condotta.

Valutate tutte le circostanze competerà comunque all'unità amministrativa preposta all'applicazione della specifica normativa proporre la sostituzione del certificato di buona condotta con altri atti che per il settore sono più appropriati (vedi ad esempio autocertificazione dei diretti interessati, indagini interne, estratti UEF, estratti del casellario, ecc.).

Va infine comunque aggiunto che l'eliminazione del certificato dalle leggi o regolamenti che lo prevedono non vuol ancora dire che l'Autorità comunale non sarà più confrontata con il rilascio di certificati del genere. Infatti, anche se non previsto direttamente da leggi cantonali, nulla impedirebbe ad un cittadino di richiedere al Comune del proprio domicilio un atto del genere per esigenze private (ad esempio perché così sollecitato per la candidatura a posti di lavoro).

Per le considerazioni che precedono la mozione è pertanto evasa positivamente.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

MOZIONE

Soppressione del certificato di buona condotta

del 17 settembre 2007

Alcuni Comuni hanno sollevato, anche recentemente, la difficile applicazione relativa al rilascio del certificato di buona condotta.

Infatti, sia il legislatore cantonale, che la dottrina e l'esigua giurisprudenza, lasciano ampio spazio di apprezzamento all'Autorità comunale sui contenuti del certificato in esame, ritenuto comunque che in via generale per buona condotta si deve intendere un comportamento incensurabile, ovvero tale da non pregiudicare la reputazione di una persona dal profilo della sua integrità morale e della sua dignità.

La procedura seguita dai Comuni per il rilascio del documento in questione non è uniforme (vedi mini sondaggio allestito dal Comune di Paradiso).

Dallo stesso si può desumere che la prassi adottata da diversi enti locali, tra cui anche qualche importante centro, si limita a rilasciare il certificato sulla base di informazioni assunte in via orale all'interno dell'amministrazione senza particolari verifiche puntuali, vuoi per assenza del servizio di polizia, o per carenza di informazioni atte a giustificare il mancato rilascio.

Non di meno dai dati rilevati, risultano praticamente inesistenti i casi in cui il certificato è stato negato.

Ben si comprendono a questo punto le difficoltà oggettive per le Autorità chiamate al rilascio del certificato che di fatto si limitano ad evadere le richieste puntualmente senza particolari verifiche e con procedure difformi da Comune a Comune.

A ciò si deve aggiungere come attualmente tale dichiarazione assume una connotazione e valenza che merita una diversa analisi, in special modo per l'importanza che acquisisce nella valutazione ed adozione di decisioni da parte di istituzioni pubbliche o private che riguardano la selezione e l'assunzione di nuovo personale.

Va altresì osservato come generalmente la richiesta del certificato di buona condotta è abbinato alla simultanea presentazione dell'estratto del casellario giudiziale, dal quale emergono fatti rilevanti che possono riguardare pure avvenimenti accorsi nel Comune di domicilio del richiedente. Un doppione che non si giustifica più proprio per le divergenze di contenuto che possono assumere entrambi i documenti.

Per questi motivi, avvalendomi pure delle riflessioni formulate da alcuni enti locali, chiedo al Consiglio di Stato di **avviare una consultazione tra i Comuni e i vari servizi cantonali coinvolti, atta ad appurare la casistica, e da ultimo invitando a proporre la definitiva abrogazione.**

Moreno Colombo
Badasci - Canepa - Dafond - David - Dominé -
Marcozzi - Martignoni - Pellanda - Vitta

Allegati:

- mini sondaggio
- lettera 11 giugno 2007 SEL